



**COMUNE DI PESCO SANNITA**  
**Ufficio Tecnico**  
**Settore Edilizia Privata**

Al  
Committente : Ing.Ferdinando PARIBELLO  
in qualità di C.T.U.  
Via Martignetti n.15  
82100 BENEVENTO  
C.F: PRBFDN54M14A783S

**DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. - D.P.R. n.380/01 s.m.i. - L. n.64/74 - D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010).**

☒ DENUNCIA ORDINARIA

☐ DENUNCIA IN SANATORIA

☐ spontanea

☐ Provvedimento di Sospensione Lavori n° del / /

☐ PRIMA DENUNCIA

☐ VARIANTE

**Lavori di:** Costruzione paratia passiva in c.a. e gabbionata in pietrame a secco nell'ambito delle opere di messa in sicurezza versante in esecuzione di Ordinanza G.U. Genovese del 23.10.2014 Proc.3028/14 RG Tribunale Civile di Benevento.

**Ubicazione:** C/da Fontanelle – Località Monteleone III°

**In catasto:** Fg. 3 – P.lle n.414-231-184-43-183-44-219-267-182-218-217-216-90-187-535-173-534-230 e 188-

**Precedenti Provvedimenti Sismici:**

## **AUTORIZZAZIONE SISMICA N. 3 del 12/12/2017**

(di cui agli artt. 2, 4 e 4 bis della L.R. 9/83 e s.m.i., e Regolamento attuativo approvato D.P.G.R. n° 23 del 11/02/2010)

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **VISTA** l'istanza di denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, presentata in data 10.11.2017 al nr.6002 di prot. dall'ing. Ferdinando PARIBELLO, nato il 14.08.1954 a Benevento ed ivi residente in Via Martignetti n.15, (in qualità di C.T.U. nel proc.n.3028/14 RG Tribunale Civile di Benevento in sostituzione della Provincia di Benevento inadempiente), annotata nel registro sismico al n. 3/2017, intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla legge regionale 07.01.1983 n. 9 come modificata dalla L.R. 28.12.2009 n. 19;
- **VISTA** pertanto la documentazione complessivamente prodotta dal committente e il progetto esecutivo dell'intervento proposto a firma dei tecnici incaricati, fra cui:
  - a) le asseverazioni dei progettisti, del geologo e del collaudatore in corso d'opera, da cui risulta la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
  - b) le dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica predisposta da questo Ufficio;
  - c) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui all'art. 2, comma 8, della L.R. 9/83 e s.m.i.
- **VISTO** il parere favorevole espresso con verbale n. 14 del 07.12.2017 dalla commissione per le autorizzazioni sismiche, a seguito esame ed istruttoria del progetto volti a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori e la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- **VISTI:**
  - la Legge 07.08.1990 n. 241;
  - la Legge 02/02/1974 n. 64;
  - il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;
  - il D.M. Infrastrutture 14/01/2008;
  - la L.R. 07/01/1983 n. 9, così come integrata e modificata dalle leggi regionali 19/2009, 7/2011 e 1/2012;
  - il "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania" (Regolamento n.4/2010) di cui al D.P.G.R. n. 23 del 11/02/2010;
  - le linee guida approvate con G.R. n.161 del 04/04/2012 avente ad oggetto "Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata";

- le Deliberazioni di G.C. n. 36 del 01/07/2015 e n.04 del 25.01.2017;
- il Decreto Sindacale n. 1/2016 del 17.08.2016, con il quale è stata rinnovata la commissione per le autorizzazioni sismiche;

Fermo restando che l'esame e l'istruttoria del progetto, espletate dalla commissione per le autorizzazioni sismiche ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, della L.R. 9/83 e s.m.i., non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c.o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti;

Effettuato, ai sensi dell'art.4 bis, comma 4, della L.R. 9/83 e s.m.i., il controllo documentale;

### **A U T O R I Z Z A**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e degli artt. 2, 4 e 4 bis della L.R. 9/83 e s.m.i., l'autorizzazione sismica relativa ai lavori in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

### **P R E C I S A**

che la presente autorizzazione sismica è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, c.1, D.P.R. 380/01 (art. 4, co. 1.).

### **D I S P O N E**

la restituzione alla S.V. di uno dei due esemplari degli elaborati progettuali in epigrafe, comprensivi di allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, debitamente timbrati;

### **C O M U N I C A**

**CHE**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa allegata, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori;

**CHE**, ai sensi dell'art.3 co. 5 della L.R. 9/83, il costruttore incaricato dell'esecuzione dei lavori strutturali de quo deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente;

**CHE** l'Ufficio trattiene agli atti l'altro dei due esemplari della denuncia dei lavori in argomento, completa di istanza, progetto e relativi allegati;

**CHE** ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori (art. 3, co. 4, L.R. 9/83 e art. 65, co. 5, D.P.R. 380/01 – art. 4, co. 5.).

**CHE**, in caso di variante strutturale, il direttore dei lavori deve sospendere l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico

**CHE** la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (art. 3 L.R. 9/83);

**CHE** il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici (art. 3, co. 5, L.R. 9/83, art. 66, co. 1, D.P.R. 380/01 - art. 5, co. 1.);

**CHE** per tutte le comunicazioni relative alle denuncia dei lavori de quo il committente deve sempre indicare gli estremi del presente provvedimento.

**CHE** i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro, da parte del committente, del provvedimento di autorizzazione sismica.

Infine, la S.V. è invitata a dare notizia della presente comunicazione anche ai tecnici che hanno partecipato alla progettazione e a quelli che concorrono all'esecuzione delle opere progettate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Ing. Giuseppe CORBO)

